

DELIBERA N. 73 /11/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ROLSAT UNIPESONALE S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE CASA ITALIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 E DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto cont. n. 160/10/DICAM/PROC. 2234/ZD del 15 novembre 2010 notificato in data 24 novembre 2010, con il quale è stata contestata alla società Rolsat Unipersonale S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Casa Italia la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso sulla predetta emittente televisiva, in data 16 giugno 2010, programmi di televendita relativi a beni e servizi di cartomanzia, in fascia oraria non consentita, nel corso dei quali compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; in particolare, il giorno 16 giugno u.s., sono andati in onda quattro programmi di televendita presentati dalla cartomante Francesca relativi a beni e a servizi di cartomanzia, rispettivamente dalle ore 07.00 circa alle ore 07.51 circa, dalle ore 07.52 circa alle ore 08.37 circa, dalle ore 8.47 circa alle ore 09.40 circa e dalle ore 09.41 alle ore 10.00 circa nel corso del quale compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899633393, 899633313, 899091890, 899766698 e 075501301 che la conduttrice invita a chiamare, per ricevere consulenze su argomenti vari (es. amore, lavoro, fortuna, denaro ecc....); nel corso delle televendite, sono messe in onda telefonate dei telespettatori che chiedono, fornendo le proprie date di nascita, notizie su questioni private, mentre la cartomante, previa consultazione dei tarocchi, non su base di inferenza statistica, dà loro le informazioni richieste; sullo schermo non compare, nel corso dei programmi di televendita, la scritta *"televendita"*;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva in ordine agli addebiti contestati, né ha chiesto di essere ascoltata in sede di audizione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi

televendita relative a beni e servizi di cartomanzia “è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, i programmi di televendita sopra menzionati devono “evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, “le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Casa Italia, riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 16 giugno 2010 sopra riportata, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1, 2 e 3 e nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rolsat S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite e in considerazione della natura della norma posta a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 41.316,00 (euro quarantunomilatrecentosedici/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) corrispondente al minimo edittale moltiplicata per numero quattro (n.4) episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli artt.5 ter, commi 1, 2 e 3 e 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Rolsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva Casa Italia, con sede in Pescara alla via Tiburtina Valeria 75, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (euro quarantunomilatrecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 73/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 73/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola